



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2012 (17.12)
(OR. en)**

**17247/12
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0323 (NLE)**

**AVIATION 189
RELEX 1113
ISR 23
OC 712**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 16502/12 AVIATION 176 ISR 17

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro
- Adozione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 10 dicembre 2012

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione, di FI e HU sulla proposta in oggetto, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Commissione

"Conformemente all'articolo 218, paragrafo 5 del TFUE, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo nel settore del trasporto aereo con il governo dello Stato di Israele.

La Commissione prende atto della decisione unanime del Consiglio di adottare un atto "ibrido" consistente in una decisione presa contemporaneamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio.

La Commissione ritiene che questo atto "ibrido" violi i trattati in quanto, tra l'altro, altera la procedura e le regole di voto di cui all'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma del TFUE.

La Commissione osserva altresì che, ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE, gli Stati membri non hanno la facoltà di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, indipendentemente dalla natura della competenza dell'Unione di cui trattasi.

Pertanto, la Commissione ritiene che la procedura per stabilire la posizione dell'UE nel Comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'accordo sia contraria ai trattati.

La Commissione ricorda il ricorso presentato nella causa C-28/12 Commissione c/ Consiglio pendente dinanzi alla Corte di giustizia e si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire il rispetto delle disposizioni dei trattati."

Dichiarazione della Finlandia

"La Finlandia dichiara che potrà applicare il presente accordo in via provvisoria, a norma dell'articolo 30, solo a decorrere dalla data in cui avrà notificato il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dello stesso."

Dichiarazione dell'Ungheria

“L'Ungheria dichiara che potrà applicare il presente accordo in via provvisoria, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, solo a decorrere dalla data in cui avrà notificato all'Unione europea, quale depositaria dell'accordo, il completamento delle procedure interne necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo.”
